



COMUNICATO N. 194/DIV – 13 MARZO 2023

194/579

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DELL'11 MARZO 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate l'11 Marzo 2023

12^a Giornata Ritorno

GIRONE B

ALESSANDRIA	LUCCHESI	0-1
ANCONA	S. DONATO TAVARNELLE	3-0
AQUILA MONTEVARCHI	TORRES	1-0
FERMANA	CARRARESE	0-0
FIorenZUOLA	RECANATESE	0-1
GUBBIO	CESENA	1-1
OLBIA	IMOLESE	1-2
REGGIANA	VIRTUS ENTELLA	0-1
RIMINI	PONTEDERA	1-1
SIENA	VIS PESARO	4-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DELL'11 MARZO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, CESENA, REGGIANA e RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1000

RIMINI

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 90° minuto della gara, all'interno del terreno di gioco due bottigliette di plastica senza tappo, senza arrecare danno a persone o a cose;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Est, all'86° minuto della gara, dato fuoco ad uno striscione precedentemente esposto che si spegneva in circa 3 minuti, senza conseguenze;

C) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Est, al 93° minuto circa, accesso un secondo fuoco che si spegneva in circa 2 minuti senza nessuna conseguenza.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. Misura attenuata anche in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300

CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, all'interno del recinto di gioco un fumogeno, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300

REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Tribuna Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al 40° minuto del primo tempo, all'interno del recinto di gioco, un petardo di lieve potenza senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate

conseguenze dannose e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **28 MARZO 2023**

BALDRIGHI LUCA

(FIORENZUOLA)

per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e offensiva nei confronti del Direttore di gara e del Quarto Ufficiale di gara, pronunciando frasi offensive ed irrispettose nei loro confronti per contestare il loro operato, continuando a proferire frasi offensive nei loro confronti alla notifica del provvedimento di espulsione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **23 MARZO 2023** E EURO 500 DI AMMENDA

MIGNEMI DAVIDE

(GUBBIO)

per avere, all'8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e offensiva nei confronti dell'Arbitro, pronunciando frasi offensive e irrispettose nei suoi confronti per contestare il suo operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **23 MARZO**

TATTI TOMMASO

(OLBIA)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva dall'area tecnica ed entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione, pronunciando una frase irrispettosa al suo indirizzo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal TATTI TOMMASO (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

TABBIANI LUCA

(FIORENZUOLA)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto al termine della gara, mentre la stessa rientrava negli spogliatoi, le si avvicinava e pronunciava parole irrispettose al suo indirizzo, reiterando tale condotta fino all'ingresso degli spogliatoi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

GRILLI STEFANO

(FERMANA)

per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

TOSCANO DOMENICO

(CESENA)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall'area tecnica, entrava sul terreno di gioco per 10 metri per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale e pronunciava parole irrispettose nei confronti della Squadra Arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VOLPE GENNARO

(VIRTUS ENTELLA)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VII INFR)

TOSCANO DOMENICO

(CESENA)

AMMONIZIONE (II INFR)

TABBIANI LUCA

(FIORENZUOLA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRANTE JONATHAN ALEXIS

(CESENA)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, con il pallone a distanza di gioco e disinteressandosi dello stesso, con un calcio sulla coscia.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BONTA' FRANCESCO

(GUBBIO)

RAMIREZ PEREYRA GASTON EXEQUIEL

(VIRTUS ENTELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
BRIGNANI FABRIZIO	(OLBIA)
RAGATZU DANIELE	(OLBIA)
RAMOS BORGES EMERSON	(OLBIA)
ALFIERI VINCENZO	(RECANATESE)
MELI MARCO	(SIENA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

VANO MICHELE	(RIMINI)
AUCELLI CHRISTIAN	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIUMANO' FILIPPO	(AQUILA MONTEVARCHI)
BONFANTI GIOVANNI	(PONTEDERA)
FAGGI FILIPPO	(IMOLESE)
PANICO GIUSEPPE ANTONI	(LUCCHESI)

AMMONIZIONE (XII INFR)

DE ROSE FRANCESCO	(CESENA)
LA ROSA LUCA	(OLBIA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MERCATI ALESSANDRO	(CARRARESE)
PAOLUCCI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

D'AMBROSIO DARIO	(CARRARESE)
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN	(CARRARESE)
REDOLFI ALEX	(GUBBIO)
KABASHI ELVIS	(REGGIANA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CALDERONI MARCO	(CESENA)
STRONATI RICCARDO	(FIORENTUOLA)
BENASSAI FRANCESCO	(LUCCHESI)
MERKAJ SILVIO	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROSSI GIANMARIA	(IMOLESE)
BELLODI GABRIELE	(OLBIA)
BIANCU ROBERTO	(OLBIA)

LONGOBARDI GIANLUCA
GUGLIELMOTTI DAVIDE
BONAVOLONTA' ANGELO

(RECANATESE)
(REGGIANA)
(TORRES)

AMMONIZIONE (III INFR)

GUIDETTI LUCA
PERUCCHINI FILIPPO
CERASANI JACOPO
LISCHI LUCA
PALMIERI RICCARDO
NANNI NICOLA
GUADAGNI GIUSEPPE
CAPONE CHRISTIAN
CAUZ CRISTIAN
SEPE ALFONSO
BORRA DANIELE
ASTROLOGO ANDREA

(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(CARRARESE)
(OLBIA)
(RECANATESE)
(REGGIANA)
(REGGIANA)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BALDI MATTEO
MANE' BALLA MOUSSA
BUMBU JONATHAN
DI STEFANO LORENZO
BERTASO ALESSIO
ARBOLEDA CHRISTIAN
ST CLAIR HARVEY WILLIAM

(ALESSANDRIA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(CESENA)
(GUBBIO)
(IMOLESE)
(OLBIA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROVAGLIA PIETRO
PICCININI GABRIELE
MARILUNGO GUIDO
PICCHI ALBERTO

(AQUILA MONTEVARCHI)
(FIORENZUOLA)
(RECANATESE)
(SIENA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 13 Marzo 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani